



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

PIAZZA SANTA MARIA 11 - C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) - ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. BOLLA Antonio - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Assessore	Sì	9. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. FALCO Mauro - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. SAVALLI Michele - Consigliere	Sì
5. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì	12. ROSINI Manuela - Consigliere	Sì
6. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	13. VERGNANO Alessandro - Consigliere	Sì
7. MARCELLO Giacomo - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	13
		Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

Il sindaco spiega, come già accennato, come sono composte le tariffe 2026. Questa viene fatta tutti gli anni, la bolletta viene suddivisa tra le 2364 utenze domestiche (l'anno scorso erano 2333) e 289 non domestiche (l'anno scorso erano 278): le tariffe sono suddivise in 78% e 22 % tra le due; i quattro parametri fino al 2028 sono i coefficienti QUF misurato in €/mq che quantifica la componente fissa per le utenze domestiche e quest'anno è in diminuzione rispetto all'anno scorso (da 0.64 si va a 0.62) mentre al contrario è in aumento quello variabile QUV per le utenze domestiche.

Per quelle non domestiche i coefficienti sono QAPF che scende a 1.20 e il CU che aumenta da 0.19 a 0.21

Perché? Quell'intervento in zona Cesarini, che ha aiutato i comuni in difficoltà come noi, per semplicità è stato imputato tutto in voce fissa CGG, che sono i costi generali, che sono computati nella parte fissa, ha significato una leggera riduzione; questo aiuto l'anno prossimo non ci sarà più, a meno che cambi di nuovo tutto.

Il cons. VERGNANO il fatto che abbassi la base di calcolo, se l'aumento è inserito nella TARI, nel costo medio, si abbassa la percentuale di aumento che si può ribaltare verso i cittadini negli anni a seguire? E poi l'effetto pratico di questo leggero aumento della parte variabile e aumento della parte fissa, va in danno alle famiglie numerose?

Il sindaco replica, sì, l'aumento è minore perché il 6.38 di una base più bassa è minore del 6.8 della base più alta. Dal punto di vista dei costi del comune non è positivo, mentre lo è per il contribuente

Per la seconda domanda, il sindaco replica che non è proprio così, perché c'è un parametro KA che si modula sulla base di 6 categorie, da uno a +6 componenti, quindi a sua volta è modulato, quindi diminuisce il coefficiente per tutti, ma non nello stesso modo, e riguarda la parte fissa e non quella variabile.

L'ass. MERLO I chiede: per gli ingombranti, vengono contabilizzati? Ci sono delle imprese che non hanno sedi ma settimanalmente buttano i rifiuti negli ingombranti. Questi costi finiscono nel PEF vengono suddivisi dal comune.

Il sindaco replica che fa parte del PF approvato, quindi include anche gli ingombranti. I conferimenti in ecoisola vengono computati nel PEF e quindi segnano e mandano al comune l'elenco delle cose buttate.

Dopo discussione

Il cons. VERGNANO chiede se sul costo della gestione c'è un impatto positivo sulla raccolta differenziata e se c'è un dato da parte dell'ACEA, sarebbe utile se il costo è calmierato da questo risparmio

Il sindaco risponde che è previsto nella bolletta, questo numero è positivo perché nell'all. A alla delibera è che l'obiettivo della differenziata è del 85%

Dopo discussione

Il cons. FALCO M. chiede nella politica di ACEA, chiede di valutare i costi di gestione delle aziende che si occupano di servizi, chiede se c'è una commissione di vigilanza che opera, o è stato dato un incarico a qualcuno di verificare i costi, quindi ci saranno delle valutazioni che vanno fatte, la domanda è se vengono fatte, è anche una questione di rispetto, vedere i costi di gestione quindi è un elemento da tenere in considerazione. Poi, riguardo all'impiantone, se ha ancora dei ricavi rispetto al passato.

IL SINDACO replica che sono valutazioni che faticosamente cercano di fare quelli del direttivo, il consorzio è debole rispetto all'azienda, la volontà è di rafforzare il consorzio, con nuovo personale. Dovrebbe essere il consorzio anche perché poi finisce nel 2033 il consorzio, ma si chiede, qual è il parametro da considerare, non è facile: Il costo al kg della differenziata, il numero di pagatore? È difficile trovare il parametro giusto per valutare poi c'è ATO rifiuti che coordina tutti i bacini.

Il sindaco dice che è stato fatto un investimento corposo e l'andamento dell'ultimo anno è stato migliore anche per chiudere dei cicli di rifiuti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta municipale propria), di natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi che si articolano nella TARI (Tassa sui rifiuti) e nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), con disciplina ed autonomia applicativa proprie;

- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI in particolare i commi da 650 a 652, nel testo vigente della legge n. 147/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione n. 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina n. 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif di ARERA sono stati quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 16 in data odierna avente ad oggetto “Tassa Rifiuti (TARI) - Presa d'atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2026-2029 del Comune di Bricherasio, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6 del 20/07/2026.” nella quale si deliberava:

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti (TARI) per il periodo 2026/2029 elaborato ai sensi del Metodo MTR-3, di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, per un importo complessivo prima delle detrazioni, di cui al punto 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, per l'anno 2026 di € 710.908,00, per l'anno 2027 di € 759.250,00, per l'anno 2028 di € 810.879,00 e per l'anno 2029 di € 803.936,00;
- di dare atto che il PEF 2026-2029 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da:
 - Deliberazione AC n. 6 del 20/07/2026 ad oggetto: “*Piano Economico Finanziario (PEF) – Aggiornamento quadriennale (2026-2029) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese. Validazione e determinazioni.*”;
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art. 29.4 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);

- Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2026-2029 (art. 29 Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif);
- Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul Pef e prospetto riepilogativo MTR-3 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il Comune dovrà riportare nel Bilancio di Previsione 2026-2028 per l'anno 2026 e per i successivi anni 2027 e 2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 29/12/2022 con la quale è stata adottata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/Rif;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2023 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data odierna;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Bricherasio e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato dall'Ente territorialmente competente (ETS) – Consorzio Acea Pinerolese, espone un costo complessivo per il 2026 di euro 710.908,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 405.328,00 e parte fissa pari a € 305.580,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 678.978,00, di cui parte fissa € 273.650,00 e parte variabile € 405.328,00;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che “A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

RICHIAMATO il decreto della Consiglieria delegata della Città Metropolitana di Torino n. 313 del 06/11/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026, il quale verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino;

DATO ATTO che:

- ARERA con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (*UR1,a*) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*), espresse in euro/utenza per anno (€ 0,10/utenza relativamente alla componente perequativa *UR1,a* e € 1,50/utenza relativamente alla componente perequativa *UR2,a*), da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2026;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

CONSIDERATO che le nuove componenti devono essere riscalate dai gestori delle tariffe (Comuni) insieme alla TARI, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e Piano Economico Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate;

CONSIDERATO che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq. delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativi alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa con criteri razionali;
- il Comune di Bricherasio, per l'anno 2026, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 78% per le utenze domestiche e del 22% per le utenze non domestiche;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO, pertanto, di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell'anno 2026, relative al prelievo sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche gli stessi coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche gli stessi coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto e massima connessa alla tipologia di attività), come indicato negli allegati;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2026;

- **1° RATA** (pari al 50% della tariffa 2025) **30/09/2026**
- **2° RATA** (tariffa anno 2026 a conguaglio) **04/12/2026**

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (30/09/2026);

ATTESO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 in data odierna avente ad oggetto "Agevolazione TARI (Tassa Rifiuti) Utenze Domestiche - anno 2026.";

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

TERMINATA l'esposizione, il Sindaco richiede eventuali dichiarazioni di voto sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g.;

Sulla proposta sindacale di approvare il presente punto all'o.d.g. con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 13

Votanti: n.

Astenuti: n. 4 FALCO M VERGNANO A SAVALLI M ROSINI

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari: n.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, e che le stesse si applicano a decorrere dal 01/01/2026 in forza delle disposizioni in premessa richiamate;
3. **DI DARE ATTO** che alle tariffe di cui all'allegato A), si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Consigliere Delegato n. 313 del 06/11/2025;
4. **DI DARE ATTO** che la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a. *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
 - b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
5. **DI DARE ATTO** che la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ha istituito a decorrere dal 01/01/2025 la componente perequativa unitaria *UR3,a* per la

copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari a 6 euro/utenza;

6. DI STABILIRE che la riscossione della TARI anno 2026 dovrà essere effettuato in n. 2 rate, aventi rispettivamente le seguenti scadenze:
 - **1° RATA** (pari al 50% della tariffa 2025) **30/09/2026**
 - **2° RATA** (tariffa anno 2026 a conguaglio) **04/12/2026**con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (30/09/2026);
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
8. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente provvedimento:
 - hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
 - diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it da effettuare entro il 28 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Inoltre, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 31/07/2026, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Voti favorevoli: n. unanimità

Voti contrari: n.

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FERRARA dott.ssa Alessandra
